



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Come contestare la bolletta dell'acqua?

Autore: Redazione | 11/02/2017



Il mio contatore d'acqua, situato al di fuori della mia proprietà, si è rotto. Il Comune lo ha sostituito senza la mia presenza e mi ha inviato una bolletta salatissima. Cosa posso fare?

Il **canone dell'acqua** si compone di una quota parte rivolta alla remunerazione del servizio idrico ed altra quota parte che è rivolta alla remunerazione del servizio di fognatura e depurazione.

Per la quota parte relativa al servizio fognatura e depurazione, la Corte Costituzionale **[1]** ha chiaramente precisato che tali importi hanno natura non di tributo ma di corrispettivo relativo a rapporto di natura privata dichiarando perciò illegittima la norma **[2]** che attribuiva alle Commissioni Tributarie le controversie sulla sua spettanza.

Ne consegue che la quota parte del canone acqua relativa al servizio di fognatura e depurazione spetta al giudice ordinario (giudice di pace o tribunale a seconda che l'importo contestato superi o meno i 5.000 euro).

Analoga risposta deve essere data per ciò che concerne la quota parte del canone acqua relativa alla remunerazione del servizio (cioè ai consumi). In tal caso, infatti, la Corte di Cassazione **[3]** ha chiaramente stabilito che pure questa componente del canone acqua (quella relativa, cioè, ai consumi) ha natura non di tributo, ma di corrispettivo con la conseguenza che le relative controversie spettano alla cognizione del giudice ordinario. Tale conclusione è avallata, da ultimo, anche da altra pronuncia della Corte Costituzionale **[4]** secondo cui la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa.

In conclusione, anche le controversie relative alla componente del canone acqua relativa ai consumi spettano al giudice ordinario (giudice di pace o tribunale a seconda che la controversia non superi o superi i 5.000 euro).

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Angelo Forte***

Note

[1] Corte Cost. sent. n. 39 dell'11.02.2010. **[2]** Art. 2 d.lgs. 546 del 31.12.1992.

[3] Cass., Sez. Un., n. 10976 del 09.08.2001 e Cass., Sez. Un., n. 5191 del 10.03.2005. **[4]** Corte Cost. sent. n. 335 del 10.10.2008.